REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/79 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/78 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (2), dispone che l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui l'interessato chiede all'organismo competente di assumere il controllo dei piselli, delle fave e delle favette nella sua impresa ; che l'esperienza ha mostrato che il sistema presenta inconvenienti per i fabbricanti di alimenti per animali che non sono in grado di conoscerne il prezzo di costo al momento della stipulazione dei contratti di acquisto ; che per ovviare a questi inconvenienti occorre riferirsi, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, alla data di presentazione del contratto da parte del fabbricante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/78 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

L'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali deposita il contratto di cui all'articolo 5, lettera a), presso l'organismo designato a tale scopo nello Stato membro in cui i piselli, le fave e le favette saranno impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.